

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.), costituito nella Parrocchia Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo in Milazzo (ME) in conformità al can. 536 § 1 del Codice di Diritto Canonico, è l'organismo di comunione e di collaborazione ecclesiale a livello parrocchiale.

ART. 2 – NATURA

§1. Il C.P.P. è l'organismo ordinario di programmazione e di coordinamento di tutta l'azione pastorale della parrocchia in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità della comunità e dei singoli battezzati, avendo particolare cura per tutti i settori della vita pastorale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

§2. Nel riflettere sui contenuti e sulle strategie pastorali da mettere in essere per il bene della parrocchia non prescinde dagli orientamenti dati dal programma pastorale diocesano.

§3. Il C.P.P. ha voto consultivo (can. 536 § 2); tuttavia il parroco ha il dovere di tener conto dei deliberati del Consiglio, nello spirito della comunione ecclesiale.

ART. 3 – COMPITI

Il C.P.P. ha il compito di promuovere l'attività pastorale della parrocchia, di trattarne i problemi, di progettare e verificarne le iniziative. In particolare esso ha il compito di:

1. promuovere rapporti di comunione tra i fedeli della parrocchia, favorire tra loro la conoscenza delle attività pastorali e suscitare la partecipazione attiva di tutti alla sua vita e alla sua missione;
2. riflettere sulla situazione della parrocchia e del territorio, individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo opportuni interventi pastorali;
3. elaborare il programma pastorale parrocchiale, alla luce del progetto pastorale diocesano e delle sollecitazioni provenienti dalla Chiesa;

4. collaborare, con la partecipazione attiva di tutti i suoi membri uniti in forma organica, alla realizzazione del programma pastorale. Ogni membro del Consiglio svolgerà il suo compito in base al mandato del parroco, in sintonia e in comunione con gli altri operatori pastorali;
5. coordinare l'azione pastorale delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in parrocchia;
6. stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e le aggregazioni laicali presenti sul territorio;
7. indicare al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici le esigenze pastorali che comportano un impegno economico.

ART. 4 – COMPOSIZIONE

§1. Al C.P.P. appartengono di diritto:

- il parroco, che ne è il Presidente (can. 536 § 1);
- i vicari parrocchiali, per il tempo in cui dura il loro ministero;
- i diaconi che prestano servizio nella parrocchia;
- i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.

§2. Del C.P.P. fanno parte:

- il Presidente, che per diritto è il parroco della parrocchia;
- un segretario, scelto dal Presidente;
- un rappresentante del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici;
- rappresentanti dei gruppi parrocchiali, eletti dai componenti del gruppo stesso;
- due o tre membri nominati direttamente dal parroco.

§3. Il numero totale dei componenti deve essere contenuto tra le dodici e quindici persone.

ART. 5 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

§1. Possono essere eletti tutti i parrocchiani dai sedici anni in su, che si distinguono per uno stile di vita coerente con la fede cristiana, per l'impegno pastorale e per la capacità di dialogo e di comunione ecclesiale e che non sono incorsi in censure canoniche.

§2. Sono elettori tutte le persone di ambo i sessi della comunità parrocchiale, di età non inferiore ai sedici anni.

§3. Sarà valutata con prudente giudizio l'eventuale scelta di un rappresentante che ricopre cariche nelle Amministrazioni Pubbliche (solo a titolo esemplificativo: parlamentari; responsabili di amministrazioni regionali, provinciali o comunali; consiglieri di amministrazioni regionali, provinciali o comunali; assessori; responsabili di partiti o

sindacati; candidati ai medesimi ruoli).

§4. I candidati, prima di iniziare questo servizio alla comunità, devono essere edotti circa i compiti del C.P.P. e devono esprimere la loro disponibilità.

ART. 6 – COMMISSIONI DI LAVORO

§1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il C.P.P. può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l'attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre al parere dell'intero Consiglio e all'approvazione del parroco.

§2. Queste commissioni possono essere formate, oltre che dai consiglieri, anche da altre persone competenti nominate dal C.P.P.

§3. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee.

ART. 7 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, che è il parroco:

- convoca e presiede il C.P.P.;
- prende le dovute decisioni, tenendo conto delle proposte pastorali del Consiglio;
- rende esecutive le decisioni stesse.

ART. 8 – COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario:

- insieme al Presidente, individua i problemi da trattare nel C.P.P.;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
- convoca i consiglieri per lettera o e-mail, indicando la data della seduta e l'ordine del giorno;
- modera le riunioni del C.P.P.;
- provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro pubblicazione nell'apposito registro;
- riceve e partecipa al Presidente le richieste di convocazione straordinaria e le eventuali proposte per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute.

ART. 9 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO

§1. Il C.P.P. si riunisce ordinariamente tre volte l'anno e straordinariamente tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente o che lo richiede un terzo dei suoi membri.

§2. La convocazione e l'ordine del giorno viene comunicato ai membri del C.P.P. almeno dieci giorni prima della seduta.

§3. Prima dell'inizio dell'Anno Pastorale, il C.P.P. dedica una seduta alla stesura del programma pastorale annuale della parrocchia e fissa eventualmente il calendario delle riunioni che terrà nell'arco dell'anno.

§4. Tutti i membri del C.P.P. hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni.

§5. È necessario che l'attività del C.P.P., le scelte fatte e i documenti elaborati siano portati a conoscenza della comunità parrocchiale. A questo scopo il C.P.P. si avvale di tutte le occasioni e di tutti i mezzi di comunicazione sociale di cui la parrocchia dispone.

ART. 10 – DURATA DEL C.P.P

§1. Il C.P.P. resta in carica cinque anni. Compiuto il quinquennio vengono indette nuove elezioni, nelle modalità opportune, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio.

§2. Quando la parrocchia rimane vacante, il C.P.P. rimane in carica sotto la presidenza dell'amministratore parrocchiale fino all'arrivo del nuovo parroco. Il nuovo parroco ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di confermare nell'incarico il C.P.P. fino alla sua scadenza naturale o di indicare cessato il mandato del C.P.P.

ART. 11 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

§1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, risulta assente per tre volte consecutive alle riunioni del C.P.P. è ritenuto dimissionario.

§2. I consiglieri dimissionari sono sostituiti dal primo dei non eletti nello stesso gruppo parrocchiale. Se nominati dal parroco, da un altro della comunità scelto dal parroco stesso.

§3. Le dimissioni di un consigliere devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, il quale si riserva di accettarle o respingerle, fino alla scadenza naturale del C.P.P.

§4. In caso di morte o di revoca del mandato o di permanente invalidità di un consigliere, si provveda sollecitamente alla sostituzione.

ART. 12 – LE SINGOLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Ogni seduta del C.P.P inizierà con la preghiera cui avrà seguito la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Quindi il dibattito secondo l'articolazione dell'OdG, coordinato dal Segretario.

ART. 13 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELIBERE

§1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri.

§2. I verbali, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Presidente

e del Segretario, devono essere approvati nella seduta successiva e conservati nell'archivio parrocchiale. Sono, inoltre, soggetti alla verifica in sede di visita pastorale.

§3. Fermo restando che il C.P.P. ha natura consultiva, per l'approvazione o meno delle proposte emerse durante il Consiglio si richiede la maggioranza assoluta dei membri votanti, espressa ordinariamente con consenso diffuso o per alzata di mano. Solo su richiesta di un terzo dei presenti, la votazione può avvenire per scrutinio segreto.

ART. 14 – RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico sia universale che particolare.

Milazzo, 20 aprile 2021.

Parrocchia Trasfigurazione
del Signore Gesù Cristo
Milazzo (ME)

Protocollo N° 11/21 Data 22APR21
--

